



Federazione
Gilda - Unams

GILDA DEGLI INSEGNANTI

Segreteria provinciale di Catania
Via V. Giuffrida 172, 95128 - Catania

Tel/fax. (095)432850 - email: sede@gildacatania.it - PEC: fgucatania@pec.it - sito: www.gildacatania.it

Catania 23/10/2024

**Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia di Catania**

All'albo sindacale dell'Istituto

Alla RSU d'Istituto

Oggetto: Comunicazione Sindacale FGU - Permessi retribuiti per motivi personali o familiari - Chiarimenti sulla recente Ordinanza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024, ha confermato la legittimità della decisione di un Dirigente Scolastico di negare a un dipendente la fruizione del permesso richiesto.

Si ricorda che il personale docente e ATA ha diritto, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006-2009, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Questo diritto è sancito dall'art. 15, comma 2 del CCNL 2006-2009, il quale afferma che: *"il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione"*.

Tale diritto è stato esteso anche al personale a tempo determinato con il CCNL 2019-2021 (art. 35, comma 12). Per usufruire di questi permessi, è sufficiente fornire una motivazione personale o familiare, che rappresenta il presupposto giustificativo del permesso e che può essere documentata anche tramite autocertificazione.

L'autorizzazione di questi permessi non è soggetta a discrezionalità da parte del Dirigente Scolastico, il quale non può entrare nel merito delle motivazioni addotte dal lavoratore. Anche l'Aran, in un suo parere, chiarisce che la clausola contrattuale *"prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti 'per motivi personali e familiari', consentendo a ciascun dipendente di individuare le situazioni soggettive o le esigenze personali o familiari ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale"*.

In linea con questo parere, *"i motivi adottati dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del Dirigente Scolastico"*. Il DS, quindi, deve limitare il proprio controllo agli aspetti formali della richiesta, senza entrare nel merito delle motivazioni (personali o familiari) addotte. Diversamente, si conferirebbe al Dirigente un potere di discriminare a chi concedere i permessi e per quali motivi, un potere che il contratto non gli attribuisce e che anzi esclude chiaramente, come sottolineato dall'Aran.

L'Ordinanza della Cassazione non introduce nuovi elementi rispetto a quanto già stabilito nel CCNL e nei precedenti pareri e sentenze.

Tuttavia, qualora un permesso venga negato, il Dirigente ha l'obbligo di fornire spiegazioni scritte.

Riteniamo prioritario il rispetto del diritto del lavoratore alla corretta applicazione delle norme contrattuali, al fine di tutelare i diritti individuali e collettivi del personale scolastico.

La limitazione di tali diritti non contribuisce in alcun modo al miglioramento della qualità del servizio scolastico, che invece può essere garantito solo attraverso investimenti concreti nelle risorse umane e materiali.

A tal fine, la FGU (Federazione Gilda-Unams) continuerà a battersi per una maggiore stabilità lavorativa, per condizioni di lavoro più dignitose e per una retribuzione più equa.

Per ulteriori chiarimenti o per segnalare eventuali problematiche, invitiamo il personale a contattare le nostre sedi provinciali.

Cordiali saluti

Il Coordinatore Provinciale FGU
Prof. Giorgio La Placa

